

N. R.G. 17 /2022



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012 presentato in data 27-05-2022 da:

BOTTER Patrizia (C.F. BTT PRZ 58S63 H523A), nata il 23/11/1958 a Roncade (TV) e residente in Roncade (TV), via Sant'Antonio n. 3, elettivamente domiciliata presso la persona dell'Avv.to Daniele Restori (C.F. RST DNL 87E18 F463A), con studio in Parma (PR), viale Fratti n. 7,

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Roncade (TV);

- la ricorrente è debitrice non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) la proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del



certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario negativo dei beni,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);
- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona della dott.ssa Chiara Pegoraro;
- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;
- a norma dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 500,00 mensile (per 12 mensilità) che la ricorrente dovrà versare ai creditori, trattenendo il residuo quale somma necessaria per il sostentamento suo e del nucleo



familiare;

- non possa essere ricompreso tra i debiti prededucibili l'importo di E. € 3.570,00 inclusi oneri di legge "*per advisor contabile, dott.ssa Pavan*" tenuto conto del fatto non è stato dedotto e documentato in che cosa sia consistita tale attività (non prevista dalla legge come necessaria), quale utilità abbia prodotto, considerato che la Botter è assistita da un avvocato e si è rivolta all'OCC e ha fruito dell'attività professionale del Gestore (v. l'art. 6 del Codice della Crisi d'Impresa disciplina la prededucibilità dei crediti e offre chiari criteri interpretativi per escludere il credito di consulenti terzi recependo le direttive negli artt. 2, comma 1, lett. l), l. 19 ottobre 2017, n. 155, nonché nell'art. 6, comma 1, lett. c), ultima parte, e lett. o), e nell'art. 7, comma 6, lett. a). In base alla prima previsione, il legislatore ha previsto di "*ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuazione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure*»);
- l'importo massimo liquidabile all'OCC, al Gestore e al Liquidatore è di E. 2.400,00 (comprensivo spese generali) pari al 10%

P.Q.M.

- a) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di **BOTTER Patrizia** (C.F. BTT PRZ 58S63 H523A);
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Chiara Pegoraro, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- c) dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- d) ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
- e) esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni della ricorrente che superano l'importo di E.500,00 mensili;



f) dispone che l'importo di E. 500,00 mensili (per 12 mensilità) sia versato direttamente dal datore di lavoro sul conto corrente della procedura;

g) esclude dalle spese prededucibili l'importo di € 3.570,00 inclusi oneri di legge "per advisor contabile, dott.ssa Pavan" nonchè quanto eccede l'importo di E. 2.400,00 (incluse spese generali) per OCC, Gestore e Liquidatore;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 1-6-2022

Il Giudice

Bruno Casciarri

